

ALIQUOTE IMU 2018 DELIBERATE DAL COMUNE

Per l'anno 2018 il Comune di Castelfranco Emilia ha deliberato le seguenti aliquote (delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 01/02/2018):

1	6,00 per mille	Abitazione principale e relative pertinenze (<u>versamento da effettuare esclusivamente per le abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A/1-A/8-A/9</u>)
2	7,60 per mille	Abitazioni e relative pertinenze, concesse in uso gratuito a figli e parenti fino al I grado in linea retta, che vi stabiliscono la loro abitazione principale
3	7,60 per mille (*)	Abitazioni e relative pertinenze, concesse in locazione a soggetti che vi stabiliscono la loro abitazione principale, alle condizioni definite negli "Accordi Territoriali" di cui al comma 3, art. 2 Legge n. 431/98. (*) ALIQUOTA RIDOTTA AL 5,70 PER MILLE IN APPLICAZIONE DELLA L. 208/2015
4	4,00 per mille	Abitazioni e relative pertinenze, concesse in locazione a soggetti che vi stabiliscono la loro abitazione principale, alle condizioni definite dal "Progetto casa affitto garantito – Castelfranco Emilia"
5	10,60 per mille	Immobili a disposizione: abitazioni, e relative pertinenze, prive di contratto di locazione registrato o comodato scritto, da rapportarsi al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione
6	10,60 per mille	Fabbricati con categoria catastale D/5
7	7,60 per mille	Fabbricati con categoria catastale D/3
8	7,60 per mille	Fabbricati con categoria catastale C/1, C/3 e D/7 posseduti e direttamente utilizzati per l'esercizio di una attività produttiva a carattere industriale, artigianale e commerciale (compresi gli immobili in leasing)
9	8,60 per mille	Fabbricati con categoria catastale C/1, C/3, C/4, D/1, D/7, D/8 (C/1, C/3, D/7 non rientranti nei casi previsti al punto 8)
10	4,60 per mille	Fabbricati con categoria catastale C/1 e C/3 posseduti e direttamente utilizzati per l'esercizio di una nuova attività produttiva a carattere industriale, artigianale e commerciale, che comporti l'assunzione di lavoratori per un periodo non inferiore ai 12 mesi, con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato. L'agevolazione si applica per la durata di tre anni dalla data di insediamento della nuova attività produttiva
11	4,60 per mille	Fabbricati con categoria catastale C/1 e C/3 posseduti nelle zone identificate nel PSC vigente quali centri storici, utilizzati per l'esercizio di una nuova attività da artigiani, esercenti il commercio di vicinato e pubblici esercizi (fino a 250 mq di superficie di vendita/somministrazione). La perimetrazione dei centri storici si intende così come individuata dal PSC (Piano Strutturale comunale) vigente. L'agevolazione si applica per la durata di tre anni dalla data di insediamento della nuova attività produttiva
12	9,00 per mille	terreni
13	9,60 per mille	aree fabbricabili e fabbricati diversi da quelli di cui ai precedenti punti (per esempio fabbricati di categoria catastale C/2, C/6 e C/7 non ammessi come pertinenze dell'abitazione principale, fabbricati concessi in comodato d'uso gratuito a soggetti diversi da parenti di 1° grado in linea retta, fabbricati concessi in locazione con contratti a canone libero di cui alla L. 09.12.1998 n. 431 art. 2 comma 1, contribuenti residenti all'estero-iscritti AIRE)

al fine dell'utilizzo delle "aliquote ridotte" di cui ai punti 2-3-4-8-10-11, il soggetto interessato deve presentare apposita comunicazione, attestante la sussistenza dei requisiti, da presentarsi a pena di decadenza **entro il 30 giugno dell'anno successivo** a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, redatta in conformità alla modulistica predisposta dal Servizio Entrate e Tributi comunale.

PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE (A/1-A/8-A/9)

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Nel caso in cui il contribuente sia proprietario di più pertinenze classificate nella medesima categoria catastale, si consiglia di presentare dichiarazione IMU, specificando quali intende individuare come pertinenze ai fini dell'applicazione dell'aliquota prevista per l'abitazione principale, al fine di permettere la corretta liquidazione delle posizioni contributive.

DETRAZIONI ABITAZIONE PRINCIPALE A/1-A/8-A/9

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

Come per l'ICI, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

MODALITA' E TERMINI DI VERSAMENTO

Il pagamento dell'IMU deve essere effettuato entro le seguenti scadenze:

- ACCONTO entro il **18 giugno 2018**
- SALDO entro il **17 dicembre 2018**

La norma prevede che il versamento dell'IMU venga effettuato esclusivamente tramite:

- modello F24 (modello ordinario o modello semplificato),
- apposito bollettino postale (modello appositamente approvato per l'IMU e disponibile presso gli uffici postali).

Il Comune non ha la possibilità di prevedere forme alternative od aggiuntive di versamento.

VERSAMENTO IMU: Codici tributo da utilizzare per la compilazione del modello F24

- **Codice 3912** - abitazione principale e relative pertinenze (imposta da versare solo se immobile è di categoria catastale A/1-A/8-A/9) - COMUNE;
- **Codice 3914** - terreni - COMUNE;
- **Codice 3916** - aree fabbricabili - COMUNE;
- **Codice 3918** - altri fabbricati (esclusi fabbricati D) - COMUNE;
- **Codice 3925** - immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D-STATO;
- **Codice 3930** - immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D-INCREMENTO COMUNE.